



## Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda  
Dal 31/05/2021 al 22/06/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali  
(dott.ssa Silvia Liggeri)

---

**Deliberazione n. 469**

**del 28/05/2021**

---

*Tit. di Class. 1.1.02*

A248  
MG

OGGETTO: Convenzione passiva con l'ASST di Lodi per lo svolgimento di attività di Responsabile della Protezione dei Dati – appendice integrativa dell'accordo convenzionale di cui alla delibera 22 aprile 2020, n. 256.

### IL DIRETTORE GENERALE

#### **RICHIAMATA:**

- la deliberazione 09 gennaio 2020, n. 3 con la quale l'ASST Nord Milano ha autorizzato la sottoscrizione – con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi – della convenzione passiva per lo svolgimento di attività di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) ed è stato approvato il relativo testo di convenzione per il periodo 15.01.2020 - 31.12.2021, prevedendo un costo in via meramente preventiva, pari a Euro 19.520,00 Iva inclusa;
- la successiva deliberazione 22 aprile 2020 n. 256 con la quale è stata autorizzata parziale modifica all'accordo convenzionale di cui alla sopra richiamata deliberazione 9 gennaio 2020, n. 3, per il periodo 15.01.2020 - 31.12.2021, prevedendo le seguenti pattuizioni:
  - o attività richiesta al DPO per il periodo 15.01.2020 – 31.12.2020: n. 24 ore mensili;
  - o attività richiesta al DPO per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021: n. 16 ore mensili;
  - o tariffa: euro 50,00 orari lordi omnicomprensivi oltre IVA;
  - o costo quantificato in via meramente preventiva, in complessivi Euro 28.548,00 Iva inclusa;

**DATO ATTO** che (documentazione conservata in atti):

- questa ASST Nord Milano, con nota prot. n. 29451 del 27 ottobre 2020, conservata agli atti, ha chiesto la disponibilità all'ASST di Lodi di aumentare il numero di ore mensili del DPO – Dott.ssa Maria Francesca Fasano previste in convenzione a n. 32 mensili, a decorrere dalla data di sottoscrizione di un eventuale addendum contrattuale fino alla data del 31.12.2021;
- con nota prot. n. 30322 del 4 novembre 2020, ASST di Lodi comunica l'impossibilità di accogliere la richiesta di cui sopra riservandosi successiva valutazione della stessa dalla fine di marzo 2021;
- con nota del 1 aprile 2021 prot. n. 10560, ASST di Lodi ha manifestato la disponibilità ad accogliere la richiesta di aumentare le ore mensili del DPO previste in convenzione a n. 32, con decorrenza 1 maggio 2021, previa formale modifica della convenzione in essere;
- il Responsabile f.f. della U.O.S. Affari Legali, avv. Anna Bricchi, quale responsabile del procedimento con note e-mail in data 24 e 27 maggio 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla necessità di aumentare il n. di ore del DPO previste nell'accordo convenzionale rappresentando anche che nel corso del mese di maggio 2021 si è reso necessario procedere, nelle more di perfezionamento degli atti, ad implementare l'attività svolta dalla DPO in relazione ad esigenze non più procrastinabili, (gestione delle problematiche privacy inerenti l'obbligo vaccinale anti-covid 19 e consenso al trattamento dei dati – alla DPIA del software gestione delibere digitali) usufruendo già delle n. 32 ore mensili di cui all'istruttoria in corso;

**VISTO** il nulla osta del Direttore Amministrativo conservato in atti;

**PRESO ATTO** della successiva corrispondenza e.mail intercorsa tra le parti, conservata in atti, di cui da ultimo la nota e.mail del 28 maggio 2021, con la quale è stata condivisa l'appendice integrativa dell'art. 4 del testo convenzionale, allegata e parte integrante del presente provvedimento, che prevede in sintesi le seguenti pattuizioni:

- o l'attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo 1.06.2021 - 30.09.2021 sarà di un totale di n. 32 ore al mese;
- o l'attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo 1.10.2021 - 31.12.2021 sarà di un totale di n. 16 ore al mese;
- o le Parti danno altresì atto che l'attività svolta dal 1 maggio 2021 alla data di sottoscrizione della presente Appendice, nelle more di perfezionamento degli atti, verrà considerata alle medesime condizioni previste dal 1 giugno al 30 settembre 2021;

**RICHIAMATI** i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine del perseguimento dei principi di efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione;

- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 “Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari” (G. U. del 31.5.1996, n. 126), al paragrafo 5 “Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende”, prevedono “il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all’utilizzo coordinato di beni e di tecnologia”;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

**RICORDATA** l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in questa Azienda in quanto sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia ovvero perché non può svolgere la funzione di cui in oggetto in assenza di conflitto di interesse o senza arrecare pregiudizio allo svolgimento delle funzioni istituzionali;

**EVIDENZIATO** che la richiamata convenzione si intende invariata per tutto quanto non modificato dalla Appendice parte integrante del presente provvedimento, incluso il compenso per l’attività del DPO (€ 50,00 orari lordi omnicomprensivi oltre IVA);

**RICORDATO** che le annotazioni contabili di cui alla deliberazione 22 aprile 2020 n. 256, prevedevano quali costi derivanti dalla Convenzione passiva con l’ASST di Lodi per lo svolgimento di attività di Responsabile della Protezione dei Dati – DPO per il periodo dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021 l’importo di Euro 11.712,00 Iva inclusa;

**DATO ATTO** che in conseguenza dell’integrazione di ore alla convenzione passiva di cui trattasi, risultano maggiori oneri a carico di ASST Nord Milano rispetto a quelli in precedenza annotati, quantificati, in via meramente preventiva, per il periodo (01.05.2021 - 30.09.2021), complessivamente in € 4.880,00 Iva inclusa, che saranno annotati ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio del presente provvedimento;

**RICORDATO** che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è il Responsabile f.f. della U.O.S. Affari Legali, avv. Anna Bricchi, incaricata di vigilare e supervisionare sull’esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento anche ai fini del rispetto del budget assegnato;

**ATTESO** che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell’ultimo foglio;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell’ultimo foglio;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

**- d e l i b e r a -**

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare le modifiche all'accordo convenzionale di cui alla deliberazione 22 aprile 2020, n. 256 "Convenzione passiva con l'ASST di Lodi per lo svolgimento di attività di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO)", come riportate nell'appendice alla stessa, allegata e parte integrante del presente provvedimento, che di seguito si riassumono:
  - l'attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo 1.06.2021 - 30.09.2021 sarà di un totale di n. 32 ore al mese;
  - l'attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo 1.10.2021 - 31.12.2021 sarà di un totale di n. 16 ore al mese;
  - le Parti danno altresì atto che l'attività svolta dal 1 maggio 2021 alla data di sottoscrizione della presente Appendice, nelle more di perfezionamento degli atti, verrà considerata alle medesime condizioni previste dal 1 giugno al 30 settembre 2021;
2. di dare atto che, poiché con deliberazione 22 aprile 2020 n. 256, si è proceduto ad annotare, quali costi derivanti dalla convenzione passiva di cui trattasi, per il periodo dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021, l'importo di € 11.712,00 Iva inclusa, con l'adozione del presente provvedimento risulta necessario procedere alle annotazioni contabili dei seguenti maggiori costi:
  - anno 2021 (dal 01.05.2021 al 30.09.2021) euro 4.880,00 Iva inclusa, come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
3. di dare atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è il Responsabile f.f. della U.O.S. Affari Legali, avv. Anna Bricchi incaricata di vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento anche ai fini del rispetto del budget assegnato;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 1/2020 tit. 01.01.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 469 del 28 MAG. 2021, avente all'oggetto:

**“Convenzione passiva con l’ASST di Lodi per lo svolgimento di attività di Responsabile della Protezione dei Dati – appendice integrativa dell’accordo convenzionale di cui alla delibera 22 aprile 2020, n. 256.”**

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Affari Generali e Responsabile del procedimento:

### ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

### DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

- al conto economico n. 64.22.270 descrizione: Acquisiti di servizi non sanitari – dal 1 maggio 2021 al 30 settembre 2021 per Euro 4.880,00
- al conto economico n. \_\_\_\_\_ descrizione: \_\_\_\_\_ dell’anno \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_

Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali  
e Responsabile del procedimento  
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l’annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie  
(dott.ssa Domenica Luppino)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

**APPENDICE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DATA PROTECTION OFFICER", o DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37 – 39 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 TRA ASST NORD MILANO E ASST LODI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 256 DEL 22 APRILE 2020 – INTEGRAZIONE ART. 4.**

**TRA**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano** (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 222 del 11.04.2019 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Silvia Liggeri

**E**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi** (appresso denominata "ASST Lodi"), con sede in Lodi (LO), Piazza Ospitale n. 10 (C.F. e P.IVA 09322180960), in atto rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dott. Salvatore Gioia, domiciliato per la carica presso la sede medesima

**PREMESSO CHE**

- l'ASST Nord Milano, con deliberazione 22 aprile 2020 n. 256, ha autorizzato la modifica all'accordo convenzionale di cui alla deliberazione 9 gennaio 2020, n. 3, per il periodo 15.01.2020 - 31.12.2021;
- con nota prot. 29451 del 27 ottobre 2020, la Direzione Generale dell'ASST Nord Milano ha chiesto la disponibilità all'ASST di Lodi di apportare delle modifiche al

testo di convenzione già approvato da ASST Nord Milano con deliberazione 22 aprile 2020 n. 256, fornendo le opportune motivazioni circa le modifiche richieste;

- che, con nota del 4 novembre 2020, prot. n. 30322, l'ASST di Lodi, presa in considerazione la suddetta richiesta, comunicava di voler riconsiderare la stessa successivamente, visto il periodo di emergenza legato alla pandemia in corso;

- con nota del 1 aprile 2021 protocollo n. 10560, l'ASST di Lodi ha manifestato la propria disponibilità ad apportare delle modifiche al testo convenzionale in essere già approvato da questa ASST Nord Milano con deliberazione n. 256/2020;

- l'ASST di Lodi, con ulteriore nota del 25 maggio 2021, prot. 16193, ha comunicato la disponibilità ad apportare delle modifiche al testo di convenzione in essere con decorrenza dal 01 maggio 2021 fino 30 settembre 2021;

- nel corso del mese di maggio 2021 si è reso necessario procedere, nelle more di perfezionamento degli atti, ad implementare l'attività svolta dalla DPO in relazione ad esigenze non più procrastinabili, (gestione delle problematiche privacy inerenti l'obbligo vaccinale anti-covid 19 e consenso al trattamento dei dati – alla DPIA del software gestione delibere digitali) usufruendo già delle n. 32 ore mensili di cui all'istruttoria in corso;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le Parti, a parziale integrazione di quanto già pattuito con la deliberazione di cui in premessa, concordano che:

- l'Attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo **1.06.2021 - 30.09.2021 sarà di un totale di n. 32 ore al mese;**

- l'Attività richiesta al DPO presso l'ASST Nord Milano per il periodo

**1.10.2021 - 31.12.2021 sarà di un totale di n. 16 ore al mese;**

Le Parti danno altresì atto che l'attività svolta dal 1 maggio 2021 alla data di sottoscrizione della presente Appendice, nelle more di perfezionamento degli atti, verrà considerata alle medesime condizioni previste dal 1 giugno al 30 settembre 2021.

Le Parti concordano che la richiamata convenzione si intende invariata per tutto quanto non modificato dalla presente Appendice.

La presente Appendice:

- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, l'ASST Nord Milano ha provveduto al versamento tramite mod. F23 di detta imposta.

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, \_\_\_\_\_

per ASST Nord Milano

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale –

deliberazione n. 222 del 11.04.2019

(dott.ssa Silvia Liggeri)

per l'ASST Lodi

Il Direttore Generale

(dott. Salvatore Gioia)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.